



RIFORMA DELLA SCUOLA - Legge 28.3.2003, n. 53
Art. 1. (<i>Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale</i>)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia (...), in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche (...)
2 (...) 3 (...) a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) (...) 4 (...)
Art. 2. (<i>Sistema educativo di istruzione e di formazione</i>)
1. a) (...) raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali (...)
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o (...) sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale (...)
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia , in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia , di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale (...) i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (...)
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria , della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. (...) la scuola primaria è articolata in un primo anno (...) e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno (...) i sei anni di età entro il 31 agosto; (...) entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; (...) far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana (...) la scuola secondaria di primo grado (...) l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche (...) cura la dimensione sistematica delle discipline; (...) introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea (...)
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale (...) è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale (...) all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale ; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno (...); i licei si concludono con un esame di Stato (...); l'ammissione al quinto anno dà accesso all' istruzione e formazione tecnica superiore ;
h) (...) i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche (...)
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.



Art. 3. (<i>Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione</i>)
1. (...) con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento (...) agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
b) (...) l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; (...)
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione (...) si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (...) in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4. (<i>Alternanza scuola-lavoro</i>)
1. (...) al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro (...)
a) (...) l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore (...)
b) (...) c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5. (<i>Formazione degli insegnanti</i>)
1. (...) formazione iniziale dei docenti (...) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale (...) si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato (...) sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili (...)
b) (...) c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione (...)
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica (...) ha valore abilitante (...)
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica (...) svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio (...)
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo (...) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti (...)
g) le strutture [<i>didattiche di ateneo o d'interateneo</i>] curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. (...) 3. (...) L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria (...) ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti (...)
Art. 6. (<i>Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano</i>) (...)
Art. 7. (<i>Disposizioni finali e attuative</i>)
1. (...) si provvede: a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline; b) c) (...) 2 3 4 5 6 7 8 9 (...)
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata. [<i>riforma Berlinguer</i>]
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. [<i>elevamento obbligo scolastico</i>]